

3) Uffici del Ministero dei lavori pubblici non trasferiti per effetto dell'art. 12, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 1972 (esclusi: il magistrato delle acque, il magistrato per il Po, l'ispettorato superiore per il Tevere, gli uffici del genio civile per le opere marittime, gli uffici e le sezioni del servizio idrografico, l'ufficio del genio civile per le opere edilizie della Capitale, l'ufficio per il Tevere e l'Agro romano, gli uffici del genio civile per le nuove costruzioni ferroviarie, l'ufficio del genio civile per il Po di Parma, l'ufficio speciale del genio civile per il Reno, le sezioni per l'edilizia statale e le sezioni per le opere idrauliche presso i provveditorati alle opere pubbliche). (1)

4) Uffici amministrativi dei commissari per la liquidazione degli usi civici.

5) Uffici della gestione dei pubblici servizi di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como.

6) Stabilimenti ittiogenici.

7) Osservatori per le malattie delle piante.

8) Comitati regionali contro l'inquinamento atmosferico.

9) Commissariato per la reintegrazione dei tratturi di Foggia.

10) Commissioni regionali e provinciali dell'artigianato.

11) Commissioni provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

12) Comitati provinciali prezzi.

13) Ispettorati alimentazione.

I trasferimenti degli uffici sopraindicati hanno luogo al verificarsi delle condizioni previste dal presente decreto per il trasferimento di funzioni amministrative o la delega del loro esercizio alle regioni e nei limiti necessari all'esercizio delle funzioni amministrative che continuano ad essere di competenza dello Stato.

Entro il 30 giugno 1978 il Ministro per le finanze, previa intesa con la regione interessata, provvede con proprio decreto all'attribuzione dei beni immobili e degli arredi, di proprietà dello Stato e già in uso presso gli uffici trasferiti, necessari per il funzionamento degli uffici medesimi.

(1) Le attribuzioni già spettanti agli ingegneri capi degli uffici del genio civile a competenza generale - quali organi dello Stato - nelle materie non trasferite e non delegate alle regioni ai sensi del presente decreto, sono esercitate da impegnati della carriera tecnica direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici designati dal Ministro per i lavori pubblici su proposta del provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.

TABELLA B

- 1) Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo(ENPMF).((2))
- 2) Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani (ONAOI).
- 3) Opera nazionale pensionati d'Italia (ONPI).((2))
- 4) Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani(ENAOLI).((2))
- 5) Ente nazionale di assistenza alla gente di mare.

